

COMUNE DI LEGNANO
(Città Metropolitana di Milano)

PATTO DI INTEGRITA'
(Art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012)

Articolo 1.- Il presente Patto d'Integrità, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 48 in data 26/3/2019, obbliga Stazione appaltante ed Operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'Operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2 – Il presente Patto di Integrità costituisce parte integrante di ogni contratto di importo superiore a € 40.000,00 affidato dalla Stazione Appaltante.

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto.

In sede di gara l'Operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare e di approvare la disciplina del presente.

Articolo 3 – L'Operatore economico:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno e si impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Stazione appaltante ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della Stazione appaltante; al Segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1, comma 51, della Legge 190/2012 e successive modificazioni;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente documento e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. si impegna a collaborare con le competenti Autorità, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o di cantiere, tangenti;

9. acquisisce, verificando preventivamente la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, dei propri sub-fornitori, la preventiva autorizzazione della Stazione appaltante, anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A) trasporto di materiali e scarica; B) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimenti di rifiuti; C) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; D) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E) noli a freddo di macchinari; F) fornitura di ferro lavorato; G) noli a caldo; H) autotrasporti per conto di terzi; I) guardiania dei cantieri;

10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;

11. si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qual volta nei confronti di pubblici funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p..

Articolo 4 – La Stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnano" adottato con delibera di Giunta n. 145 del 9/12/2013 e del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
4. si impegna ad avvalersi della causa risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'Operatore economico, o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
5. segnala, senza indugio, ogni illecito alle competenti Autorità;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione, in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 – La violazione del Patto di Integrità è decretata dalla Stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'Operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'Operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente Patto di integrità può comportare:

1. L'esclusione dalla gara;
2. L'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. La risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'Operatore economico;
4. L'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

5. La responsabilità per danno arrecato alla Stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. L'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dall'entità economica del contratto;
7. La segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità giudiziaria secondo le rispettive competenze;
8. Nei casi di cui al comma 11 dell'articolo 3 al comma 4 dell'articolo 4 precedenti, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinata alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art-1456 cc, ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L: 90/2014 convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Articolo 6 – Il presente Patto vincola l'Operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte della prestazione contrattuale.

Il Dirigente

L'operatore economico

Sottoscritto in data _____